

## COMMISSIONE VII

## DIFESA

LVI.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 APRILE 1962

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GHISLANDI

| <b>INDICE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | PAG. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| <b>Comunicazione del Presidente:</b>                                                                                                                                                                                                                                            | PAG.      |      |
| PRESIDENTE . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                            | 493       |      |
| <b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>                                                                                                                                                                                                                           |           |      |
| Norme concernenti l'istituzione del sistema aeroportuale di Milano (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato). (3566) . . . . .                                                                                                                                     | 494       |      |
| PRESIDENTE . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                            | 494, 498  | 499  |
| GALLI, <i>Relatore</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                | 494,      | 498  |
| VERONESI . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                              | 494,      | 494  |
| GUADALUPI . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                             | 494, 496, | 497  |
| LEONE RAFFAELE . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                        | 495,      | 496  |
| CAIATI . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                | 496, 497, | 498  |
| SERVELLO . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                              | 497       |      |
| PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                               | 498       |      |
| <b>Disegno di legge (Rinvio della discussione):</b>                                                                                                                                                                                                                             |           |      |
| Conferimento del rango di generale di corpo d'armata ai generali di divisione dei Carabinieri e della Guardia di finanza che abbiano retto, rispettivamente, la carica di vice comandante dell'Arma e di comandante in seconda del Corpo. (3682) . . . . .                      | 500       |      |
| PRESIDENTE . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                            | 500       |      |
| CAIATI, <i>Relatore</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                               | 500       |      |
| <b>Proposte di legge (Discussione e approvazione):</b>                                                                                                                                                                                                                          |           |      |
| CAPPUGI, CUTTITTA ed altri: Modifiche alla legge 10 aprile 1954, n. 113 sullo stato giuridico degli ufficiali delle Forze Armate per quanto concerne la riliquidazione definitiva della pensione (Modificata dalla IV Commissione permanente del Senato) (809-1857 B) . . . . . | 500       |      |
| PRESIDENTE . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                            | 500,      | 501  |
| MESSE . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                 | 500,      | 501  |
| LEONE RAFFAELE, <i>Relatore</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                       | 500,      | 501  |
| CAIATI . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                | 500       |      |
| GUERRIERI FILIPPO . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                     | 501       |      |
| PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                               | 501       |      |
| LEONE RAFFAELE ed altri: Modificazioni alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto concerne l'avanzamento dei capitani del ruolo normale dei corpi di commissariato militare marittimo e delle Capitanerie di Porto. (3025) . . . . .                                      | 503       | 504  |
| PRESIDENTE . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                            | 503,      | 504  |
| FORNALE, <i>Relatore</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                              | 504       |      |
| PUGLIESE <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                | 504       |      |
| BUFFONE: Modifica alla legge 14 ottobre 1960, n. 1191, sugli organici dei sottufficiali dell'Esercito. (3422) . . . . .                                                                                                                                                         | 504       |      |
| PRESIDENTE . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                            | 504,      | 505  |
| FORNALE, <i>Relatore</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                              | 505       |      |
| PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                               | 505       |      |
| <b>Votazione segreta:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |           |      |
| PRESIDENTE . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                            | 505       |      |

---

La seduta comincia alle 9,45.

BUFFONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Comunicazione del Presidente.**

**PRESIDENTE.** Comunico che, per l'esame dei progetti all'ordine del giorno della seduta odierna, l'onorevole Servello sostituisce l'onorevole Romualdi.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Norme concernenti l'istituzione del sistema aeroportuale di Milano (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (3566).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme concernenti l'istituzione del sistema aeroportuale di Milano ».

A proposito di questo provvedimento, come gli onorevoli colleghi ricorderanno, si era in attesa dei pareri della Commissione Bilancio e della Commissione Finanze e tesoro. I due pareri sono ora pervenuti e ne do lettura. La V Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione Bilancio, mentre esprime parere favorevole, raccomanda che nella convenzione prevista dall'articolo 1 venga chiaramente posto a carico della S.E.A. l'onere di tutte le spese occorrenti per la realizzazione di un moderno sistema organico aeroportuale — sia per quanto riguarda il completamento delle opere in corso, sia precisandone i relativi importi e i tempi di esecuzione — nonché di tutte quelle opere che a giudizio degli organi tecnici competenti si rendessero nel futuro necessarie per il potenziamento e l'ampliamento del sistema aeroportuale.

Raccomanda altresì che si provveda, nella convenzione medesima, a tener conto della situazione e degli interessi dell'Alitalia, società a partecipazione statale ».

La VI Commissione ha espresso il seguente parere:

« La VI Commissione esprime parere favorevole, facendo rilevare con l'occasione la opportunità di riesaminare le norme di cui al codice della navigazione, secondo le nuove esigenze del traffico aereo e auspicando la sollecita creazione di un organismo che sovrintenda all'aviazione civile ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Relatore.

**GALLI, Relatore.** Onorevoli colleghi, ho letto attentamente lo schema di convenzione ed ho potuto constatare che è stato predisposto con grande cura e che è tale da rispondere alle esigenze della materia che tratta. Per

quanto concerne il primo punto enunciato dalla Commissione del Bilancio, vorrei precisare che un aeroporto è sempre in fase di evoluzione e le sue opere non possono mai dirsi definitivamente compiute perché continuamente in fase di aggiornamento.

Per quanto riguarda questa prima preoccupazione, comunque, dirò che l'importo delle opere richiedeva una spesa di 25 miliardi 579 milioni e 636 mila lire, a carico della S.E.A., più un miliardo e 708 milioni a carico del comune di Milano e 800 milioni a carico della provincia di Milano.

Il complesso delle opere rientranti in questi importi è già stato quasi interamente eseguito, salvo alcune opere che sono in via di esecuzione a Linate. Da parte della S.E.A. sono stati già spesi 20 miliardi e 629 milioni; restano quindi da spendere quattro miliardi e 345 milioni.

Credo, quindi, che la prima delle due preoccupazioni espresse dalla Commissione del Bilancio sia stata pienamente superata.

Per quanto si riferisce alla seconda preoccupazione, ritengo che anche essa possa essere accolta, dal momento che la convenzione tra lo Stato e l'Alitalia è scaduta sin dal 1957, in quanto la sua durata era stata fissata in dieci anni.

Concludo, pertanto, raccomandando l'approvazione del disegno di legge in esame considerando elementi indicativi le raccomandazioni espresse sia dalla Commissione Finanze e tesoro, sia dalla Commissione Bilancio.

**VERONESI.** Nel corso di un mio precedente intervento avevo espresso dei dubbi circa la sostanza del provvedimento in esame. Assunte ulteriori informazioni in merito, sono lieto di dichiarare che essi erano del tutto infondati, in quanto non determinati da cattiva volontà da parte degli organi governativi. Si trattava, in effetti, di una serie di rapporti che non aveva potuto trovare la strada della conclusione, attraverso le vie normali: la strada scelta con il presente provvedimento rappresenta quella giusta per tagliare ogni eventuale nodo gordiano.

Premesso ciò, dichiaro di dare la mia piena approvazione al provvedimento in esame.

**GUADALUPI.** Il gruppo parlamentare socialista dà la sua piena approvazione al provvedimento in esame e, considerato che sono cadute alcune perplessità e dubbi, e anche di una certa consistenza giuridica — espressi anche dall'onorevole Veronesi — ritiene pertanto di non dover replicare alle argomentazioni allora addotte. Devo dire, però, per tranquillità della mia coscienza che, consultato il testo

in materia di diritto d'aeronavigazione del professor Lefevre e del consigliere di Stato Pescatore, ho potuto constatare che si è effettivamente in sede di applicazione del Codice della Navigazione quando si pone alla base della nostra deliberazione positiva sull'attuale disegno di legge la distinzione fra aeroporti di Stato e aeroporti statalizzati.

Quelle osservazioni di ordine giuridico, che il collega Veronesi aveva sollevato con preoccupazione e riserve forse fondate sulla non completa conoscenza dei termini giuridici della questione sono cadute e si è affacciata in me la certezza che siamo nell'ambito del diritto vigente e che non facciamo alcuna eccezione per la S.E.A. o per la provincia o per il comune di Milano.

Avevo sollevato un problema d'ordine politico-economico che impegnava anche la responsabilità del Governo; intendo chiarire ora i termini di tale problema. In sostanza desideravo chiedere al Governo come intende rispondere in merito alle riserve da me manifestate circa gli impegni relativi ai servizi nazionali ed internazionali di assistenza al volo ed al controllo della circolazione aerea: tutti elementi di una materia assai complessa ma che sono essenziali per la navigazione aerea e per il progresso civile.

Nel momento in cui noi stralciamo, per l'aeroporto di Milano, così come per tutti gli aeroporti, le questioni che riguardano la gestione dei servizi meteorologici e dell'assistenza al volo, abbiamo il dovere di chiarire se allo stato attuale, tale servizio sia confacente alle più moderne tecniche, se cioè a Milano come a Brindisi si abbiano gli stessi mezzi a disposizione per garantire la sicurezza nella navigazione aerea. Mi pare che questo problema sia connesso all'incremento di determinate situazioni commerciali, economiche, turistiche e industriali.

Il problema è ormai vecchio ed è connesso a quello della funzionalità dell'aviazione civile e della indispensabile « istituzionalizzazione autonoma ».

Per questi motivi credo che sia il caso di chiedere al Governo di fare quelle opportune comunicazioni che assicurino circa i termini della sicurezza della navigazione aerea italiana ed europea, anche sulla scorta degli accordi internazionali presi.

Il problema della sicurezza della navigazione aerea investe anche un altro settore, quello umano, del personale addetto e della qualificazione dei tecnici preposti a questo servizio. Noi dobbiamo fare in modo che la navigazione aerea disponga di personale ci-

vile che risulti altamente specializzato non soltanto per il controllo della via aerea dalle torri aeroportuali ma per tutti gli altri servizi tecnici. Si richiedono qualità professionali, intelligenza e prontezza per tali categorie di personale.

Il personale specializzato addetto al controllo della navigazione aerea è lo stesso che controlla le partenze, gli arrivi, gli atterraggi degli aerei. Fra questo personale vi sono anche circa cinquecento incaricati delle stazioni meteorologiche dell'Aeronautica militare, che vanno sistemati convenientemente.

Recentemente un deputato della mia parte, ha avuto modo di sollevare questo problema con una interrogazione. Egli ha affermato che la materia non è affatto semplice, e che non può prescindere da una attenta considerazione dell'elemento umano: senza di ciò non vi può essere perfezione e sicurezza nella navigazione aerea.

Dobbiamo infine riconoscere che questo personale tecnico rende un utile servizio al Paese e garantisce con la sua preparazione un servizio altamente economico e di progresso. Tornando alla sostanza del provvedimento in esame, devo dire che, da parte nostra, viene indirizzato un plauso, non alla organizzazione privatistica, ma agli Enti locali che hanno risolto, sia pure con grave onere finanziario, un problema assai sentito ed hanno, nello stesso tempo, dimostrato cosa si può realizzare, nell'ambito di una organizzazione autonoma regionale, da parte delle province e dei comuni, capaci di avvalersi dei propri autonomi poteri.

E più questi Enti potranno fare quando saranno in grado — anche in sede di Regione — di operare nell'ambito di una programmazione economica ben ordinata. Intanto la convenzione che è oggi al nostro esame dimostra che molto è possibile realizzare, anche nel campo delle attrezzature aeroportuali, sol che si sappiano utilizzare i poteri dei comuni e province.

Ho sentito, comunque, la necessità di manifestare al Governo una nostra preoccupazione, anche perché da parte degli Enti locali vi è la tendenza a non tener troppo conto dell'attività dei servizi aeroportuali per quanto concerne la sicurezza di volo: sussiste, tra l'altro, il grosso problema della organizzazione di una moderna assistenza aerea e di un completo e definitivo potenziamento del sistema dei traffici aeroportuali e della navigazione aerea.

LEONE RAFFAELE. Premetto che farò una elencazione di mie preoccupazioni, rela-

tive ad alcuni punti del provvedimento che stiamo esaminando, pur non potendo fare a meno di elogiare quegli Enti locali che spingono la loro lungimiranza fino addirittura a costruire degli aeroporti. Mi auguro che anche nelle nostre regioni meridionali gli Enti locali possano fare altrettanto.

GUADALUPI. Nella mia città, invece, non sono ancora riusciti a costruire la strada che congiunge la città all'Aeroporto civile, di appena 3 chilometri.

LEONE RAFFAELE. Tuttavia esprimo un dubbio preliminare che ho la certezza che il Relatore onorevole Galli non mancherà di chiarire e che cioè, ancora una volta, con il presente provvedimento, si violi la legge che proibisce agli Enti locali di partecipare a società private. Forse è un bene, ma non posso fare a meno di sottolineare il fatto e, pertanto, mi auguro che un giorno si arrivi ad una riforma della legge comunale e provinciale. Anche questa volta, infatti, facciamo un'eccezione alla regola. Non è, però, con questo che voglio affermare che le eccezioni non siano necessarie; purtroppo... una rondine non fa primavera!...

Problema connesso con il precedente ed egualmente fonte di preoccupazione per me è quello della gestione del sistema aeroportuale di Milano, da parte di una società privata. Temo che, ad un certo momento, il Comune e l'Amministrazione provinciale si vengano a trovare nella necessità di cedere la propria quota di partecipazione nella società, cosicché l'aeroporto verrebbe ad essere gestito totalmente da privati, mentre sappiamo che i trasporti aerei, proprio per il grande numero di vite umane che impegnano, richiedono quelle particolari misure di sicurezza che soltanto il controllo dello Stato può assicurare. È una realtà, questa, che ovviamente verrà superata nei prossimi trenta anni dagli ulteriori sviluppi della tecnica aeronautica.

Non mi risulta che in Italia esistano porti privati ed è a conoscenza di tutti la lotta e le difficoltà che si debbono superare da parte di alcune società per ottenere solo un piccolo tratto di costa ove costruire un porticciolo. Col provvedimento in esame si autorizza addirittura la costruzione di un aeroporto privato, non solo, ma con una concessione della durata di trenta anni e ricorrendo ad una formula giuridica completamente nuova. Convengano i colleghi che di fronte ad una tale situazione, ho il dovere di intervenire e di manifestare tutte le mie preoccupazioni. Ed è poi un problema diverso se alcuni, pur po-

tendo condividere tali preoccupazioni non lo fanno o non sono poi indotti ad agire di conseguenza. Le difficoltà, alle quali accennavo poco più avanti, che sussistono per la concessione di un porticciolo, appaiono immediatamente superate quando si tratta degli aeroporti di Milano!

Non credo inoltre che, nel caso che gli Enti pubblici cedano la propria quota di partecipazione alla S.E.A., si abbia una violazione di qualche norma di legge.

GUADALUPI. La partecipazione azionaria, del comune e della provincia è inalienabile.

LEONE RAFFAELE. Vorrei invitare l'onorevole Guadalupi a spiegarmi quale norma esiste in proposito.

GUADALUPI. Vi sono innanzi tutto le deliberazioni del Consiglio comunale e di quello provinciale approvate dalla Autorità tutoria con le quali si è stabilita la partecipazione del comune e della provincia di Milano alla S.E.A. Inoltre la vigente legge comunale e provinciale impedisce che tali partecipazioni possano essere cedute. Questa è la legge e non credo che nel caso particolare, la si possa ignorare o modificare per il caso specifico!

LEONE RAFFAELE. Non posso replicare, al momento, perché non ho elementi precisi a mia disposizione; tuttavia sto solo esprimendo dei dubbi. E questi miei dubbi permangono per quanto concerne la possibilità che la partecipazione azionaria degli Enti locali possa passare a privati.

Proprio su questo punto vorrei che mi si dimostrasse il contrario.

Un'altra mia preoccupazione riguarda la possibilità che potrebbero avere le amministrazioni degli aeroporti privati di impedire l'uso degli aeroporti stessi a determinate compagnie di navigazione aerea. Avendo le società di gestione un carattere quasi privato, ritengo che ciò potrebbe avvenire, né mi pare che nella convenzione vi sia nulla di preciso al riguardo.

CAIATI. Confermo di essere favorevole all'approvazione di questo provvedimento e ricordo che espressi già questa mia opinione nella seduta precedente, durante la quale si parlò del rinvio della discussione, proposta a cui mi dichiarai favorevole.

La ragione di questo mio coerente atteggiamento non va ricercata nel fatto che il disegno di legge era stato approvato dal Senato mentre io ero membro del Governo, bensì nella mia convinzione che questa iniziativa non mira a favorire determinati interessi privati, anche se nell'articolo 1 del disegno di legge si parla della privatizzazione del sistema aeropor-

tuale. In ogni caso è facile rendersi conto, anche attraverso un esame del relativo schema di convenzione, della verità di questa affermazione.

Se su questo punto siamo d'accordo, è chiaro che sono destinate a cadere una parte delle preoccupazioni che sono state avanzate finora nel corso della discussione. Dirò anche che queste preoccupazioni sono state fugate dalla relazione fatta dall'onorevole Galli. D'altro canto, l'onorevole Ripamonti, che aveva presentato una proposta di legge sulla stessa materia, l'ha ritirata: possiamo quindi esaminare con ogni tranquillità questo disegno di legge.

Si è accennato ad eventuali iniziative contrastanti con quello che stabilisce la vigente legislazione; dirò che se si dovesse prospettare una possibilità del genere il mio voto non sarebbe di certo favorevole al provvedimento.

Per quanto concerne le iniziative atte a garantire la sicurezza nella navigazione aerea, non possiamo pensare che la circolazione aerea non debba essere, nel caso degli aeroporti di Milano, garantita come è stata garantita (e molto bene), per tutti gli altri aeroporti. Forse si è creata una certa confusione di termini, dato la qualifica di « privato » che viene attribuita da questo disegno di legge agli aeroporti di Milano. Esistono, sì, in Italia, molti aeroporti privati, ma si tratta di cosa diversa dalla soluzione proposta per il sistema aeroportuale di Milano.

In questi piccoli aeroporti privati solo l'autorità militare si riserva il potere di fare atterrare i suoi aerei, quando lo voglia e in qualsiasi contingenza. Ma è chiaro che gli atterraggi degli aerei sono limitati e avvengono soltanto di giorno.

Debbo, inoltre, aggiungere un'ultima considerazione. È evidente che nel caso specifico, accanto ai rappresentanti degli Enti locali, vi sono anche rappresentanti di interessi privati. Il problema è di vedere se questa rappresentanza risulta preminente.

Nel caso della Società S.E.A., i privati detengono solo l'uno e mezzo per cento del pacchetto azionario. Non è questo che possa fare temere che si tratti di una iniziativa di assoluto carattere privatistico, anzi, si potrebbe senz'altro affermare il contrario.

Ricorderò che lo Stato detiene solo il cinquanta per cento del pacchetto azionario della società Alitalia.

GUADALUPI. Non è esattamente così: lo Stato ha la maggioranza del pacchetto azionario della Società Alitalia, detenendo azioni

che rappresentano il 51,70 per cento del capitale sociale.

CAIATI. Lo scopo del mio riferimento era un altro. Ignoro difatti come nella convenzione siano salvaguardati alcuni diritti dello Stato, ma devo ritenere che gli amministratori degli Enti locali, nel loro senso di responsabilità, abbiano preso questa iniziativa, rifuggendo da riserve mentali in contrasto con gli interessi generali. Mi auguro quindi che, fondendo gli sforzi, si possa giungere alla realizzazione di un'opera veramente di interesse nazionale.

Per queste ragioni confermo il mio voto favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

SERVELLO. Annuncio il voto favorevole al provvedimento della mia parte politica, voto che, peraltro, desidero motivare con alcune considerazioni. Condivido le osservazioni fatte dall'onorevole Leone Raffaele circa la figura giuridica della Società S.E.A. Le società di questo nuovo tipo create dal Comune di Milano, a mio avviso, vanno incontro ad un ostacolo di ordine giuridico in quanto non sono né società municipalizzate, né società private; sono, invece, società con partecipazione di Enti pubblici, figura giuridica che non esiste nell'ordinamento italiano. Molte riserve sono già state formulate in tal senso, sia in Parlamento sia al Consiglio di Stato, appunto perché questo nuovo tipo di società dovrebbe essere legittimato attraverso la emanazione di una nuova legge. Vi è peraltro da considerare che i comuni hanno dovuto fare ricorso a questa nuova formula poiché con il sistema delle aziende municipalizzate e delle società comunali non sarebbe stato possibile adottare alcune soluzioni. Dato, però, che nel caso del sistema aeroportuale di Milano erano già stati spesi molti miliardi e non si poteva quindi tenere ancora la situazione in sospenso, si è pensato di far ricorso a questo nuovo tipo di società, ripeto non previsto dalle attuali leggi dello Stato.

Per quanto riguarda le garanzie fornite dalla iniziativa privata, debbo ricordare a me stesso (sono stato un iniziatore della battaglia per l'aeroporto di Linate) che si deve appunto ad una società a partecipazione privata la nuova soluzione del sistema aeroportuale di Milano.

Quando poi gli Enti locali decisero di intervenire, dovettero praticamente rinunciare alla soluzione precedentemente adottata. Sia nel Consiglio comunale di Milano, sia in diversa sede, segnalai essere un errore costruire una seconda pista parallela, impiegando

## III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

vari miliardi che avrebbero potuto essere risparmiati sol che si fosse proceduto in altra maniera, cioè costruendo la prima pista e chiudendo la seconda; con questo sistema, infatti, si sarebbero risparmiati non meno di cinque miliardi. Non è stato fatto, d'accordo; ma con ciò non si può assolutamente parlare di « politica alla Fiumicino »; la situazione infatti è stata successivamente chiarita e siamo giunti ora al punto attuale.

Devo, peraltro, prendere lo spunto da questo dibattito per sollecitare il Governo ad accogliere l'invito più volte rivoltagli, sia in occasione del dibattito sul bilancio della Difesa sia in occasione del dibattito su Fiumicino, di risolvere il problema dell'aviazione civile in Italia.

Onorevoli colleghi, l'aviazione civile ha ormai raggiunto tale importanza nella vita del Paese che mi sembra un non senso che non vi sia un Ministero dell'aviazione civile, come c'è quello della marina mercantile. Ritengo assurdo questo continuo dissertare, oggi, sulle funzioni e sulle competenze di sottosegretariati, di alti commissari e altri istituti del genere.

La mancanza di un ministero per questo specifico settore comporta, a mio avviso, un immenso dispendio di capitali e anche la perdita di occasioni favorevolissime e rende impossibile il controllo della situazione generale.

Ritengo inoltre inconcepibile che i funzionari della aviazione civile dipendano ancora oggi dall'Amministrazione militare.

I servizi dell'aviazione civile devono essere autonomi, in quanto hanno bisogno di un continuo rammodernamento, secondo le esigenze del traffico e di adeguarsi ai ritrovati ultimi della tecnica più avanzata in tutto il mondo.

Vorrei quindi cogliere l'occasione da questa discussione sui servizi aeroportuali di Milano, per sollecitare il Governo a uscire da questa situazione di incertezza, preparando un provvedimento per l'istituzione di un ministero dell'aviazione civile di cui, come ho detto, si avverte la necessità in Italia.

Per concludere debbo denunciare le continue pressioni e le continue resistenze del Ministero della difesa, e che provengono anche da alcuni settori militari, affinché la situazione attuale rimanga immutata. Invito pertanto il Governo a risolvere il problema con la maggiore chiarezza.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GALLI, *Relatore*. Vorrei tranquillizzare gli onorevoli colleghi circa i dubbi avanzati su una possibile cessione da parte degli Enti pubblici delle loro quote di partecipazione nella S.E.A. Noi abbiamo esaminato a fondo il problema e lo stesso ha fatto il comune di Milano, direttamente interessato alla cosa. Si tratta di una Società a carattere comunale e provinciale e su questo non devono sussistere dubbi.

Circa le preoccupazioni avanzate dall'onorevole Leone, debbo precisare che questa Società non potrà impedire a sua discrezione a qualsiasi compagnia di navigazione aerea di servirsi degli aeroporti gestiti. La convenzione, infatti, stabilisce che la concessione può essere revocata in qualsiasi momento; il giorno quindi in cui la società contravvenisse alle disposizioni contenute e nella convenzione e nelle leggi sulla navigazione aerea — e ritengo che l'impedire a una data società di avvalersi dei servizi aeroportuali rientri proprio in uno di questi casi — la concessione verrebbe revocata, e lo Stato *ipso facto* assumerebbe la gestione degli aeroporti.

Vorrei comunque precisare, a proposito della partecipazione dello Stato alla predispersione del sistema aeroportuale di Milano che, mentre lo Stato ha contribuito alle spese per gli aeroporti di Torino e di Roma, nel caso dei servizi aeroportuali di Milano ha solo concesso il suolo demaniale.

Per quanto concerne la proposta di legge Ripamonti, non mi pare sia il caso di discuterne, o addirittura accennarne, dal momento che è stata ritirata.

CAIATI. Onorevole Galli, è vero che l'onorevole Ripamonti ha ritirato la sua proposta di legge, ma non è detto che non possa ripresentarla alla prossima legislatura.

GALLI, *Relatore*. Comunque, non dobbiamo avere di queste preoccupazioni.

Dopo queste mie osservazioni vorrei concludere chiedendo alla Commissione, di approvare questo disegno di legge.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Poiché mi sembra che tutti i membri della Commissione siano favorevoli alla approvazione del disegno di legge in esame, non occorreranno molte parole per illustrare il contenuto. Ritengo, anzitutto, di poter tranquillizzare quei colleghi che hanno manifestate alcune perplessità circa taluni punti della convenzione, dichiarando che, tenendo presenti gli articoli che vanno dal 704 al 713 del codice della navigazione e citati nel disegno di legge al nostro esame, tali perplessità non hanno ragion d'essere. Infatti sia al-

## III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

l'articolo 710 che al 712 si fa espressa menzione di autorizzazioni governative. Ciò dovrebbe essere sufficiente a chiarire quei dubbi che sono stati manifestati nel corso della discussione.

Da parte del relatore onorevole Galli è stato già chiarito che, coll'approvazione del presente disegno di legge, gli aeroporti di Milano non divengono aeroporti privati nel senso più esteso della parola; si tratta solo di far recuperare il denaro speso al comune ed alla provincia di Milano, denaro che è servito per eseguire, sul terreno demaniale, tutte le opere necessarie per la creazione dell'aeroporto.

Del resto nell'ultimo comma dell'articolo 1 del disegno di legge in esame è detto che i ministri della difesa, delle finanze e del tesoro provvederanno all'adozione degli atti di rispettiva competenza, necessari per l'esecuzione della presente legge, nonché alla disciplina mediante apposita convenzione, dei rapporti fra lo Stato e la S.E.A. Ora, da una attenta lettura della convenzione, che ho qui con me e che pongo volentieri a disposizione di tutti i colleghi che vorranno consultarla, è facile rilevare che lo Stato ha predisposto tutte le necessarie garanzie per ovviare a quegli inconvenienti che sono affiorati nel corso della nostra discussione, come ad esempio, la preoccupazione espressa dall'onorevole Guadalupi per ciò che si riferisce all'assistenza in volo. Posso assicurare l'onorevole Guadalupi che i nostri sistemi di controllo ed assistenza al volo sono sufficientemente adeguati alle necessità del traffico aereo, così come del resto è stato riconosciuto nel corso della conferenza di Parigi del 1961.

In tale conferenza, solo all'Italia non venne richiesta l'installazione di alcuna attrezzatura supplementare. L'Italia, infatti, aveva già realizzato il suo piano di sicurezza del traffico aereo al 97 per cento, mentre negli altri paesi aderenti alla conferenza di Parigi, tale piano era stato eseguito per circa il 33 per cento; una riconferma di tale situazione si è poi avuta dalla successiva conferenza di Londra, durante la quale la situazione italiana non venne neppure posta in discussione, in quanto ritenuta perfettamente adeguata alle esigenze del traffico aereo italiano. Ciò non esclude che in seguito verranno adottate ulteriori provvidenze per migliorare la situazione.

In ogni caso, sono in corso i provvedimenti atti a migliorare la situazione relativa al controllo radar. Tra l'altro, si sta studiando il sistema per ottenere un aumento del gettito

annuale del personale addetto a tale servizio. Occorre, peraltro tener presente che tale gettito non può essere incrementato con immediatezza in quanto per l'addestramento di detto personale necessita un periodo di non meno di quattro o cinque anni di servizio.

Si sta inoltre studiando la concessione a tale personale di un congruo aumento della indennità di responsabilità.

Per quanto si riferisce ai rapporti tra aviazione civile e aviazione militare dirò che per ora l'assistenza al volo resta di esclusiva competenza dei servizi militari.

A nome del Governo sono disposto ad accettare come raccomandazione quanto osservato nel parere espresso dalla Commissione Bilancio.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi osservazioni o emendamenti, leggerò e porrò successivamente in votazione:

## ART. 1.

Il Ministro della difesa è autorizzato a riconoscere ai sensi degli articoli da 704 a 713 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e per la durata di anni trenta, la qualifica privata del sistema aeroportuale di Milano, articolato sui due nuovi aeroporti della Malpensa (Varese) di classe A 1 della Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (O.A.C.I.) e di Linate, già Forlanini (Milano), di classe B 1 dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (O.A.C.I.), in corso di realizzazione a spese della Società per azioni Esercizi aeroportuali - S.E.A. - con sede in Milano.

Allo scadere dei trenta anni le infrastrutture costruite dalla Società per azioni Esercizi aeroportuali - S.E.A. - su parte delle aree pertinenti ai cessandi aeroporti statali della Malpensa e del Forlanini a Linate diverranno di proprietà dello Stato.

I Ministri della difesa, delle finanze e del tesoro provvederanno all'adozione degli atti di rispettiva competenza necessari per l'esecuzione della presente legge, nonché alla disciplina, mediante apposita convenzione, dei rapporti fra lo Stato e la Società per azioni Esercizi aeroportuali - S.E.A. - alla quale, per il periodo in cui è abilitata all'esercizio degli aeroporti, competono tutti i diritti derivanti dall'esercizio aeroportuale, compresi quelli di cui alla legge 9 gennaio 1956, n. 24.

(E approvato).

## ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(E approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Conferimento del rango di generale di corpo d'armata ai generali di divisione dei Carabinieri e della Guardia di finanza che abbiano retto, rispettivamente, la carica di vice comandante generale dell'Arma e di comandante in seconda del Corpo (3682).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conferimento del rango di generale di corpo d'armata ai generali di divisione dei Carabinieri e della guardia di finanza che abbiano retto, rispettivamente, la carica di vice comandante generale dell'arma e di comandante in seconda del corpo ».

Il Relatore, onorevole Caiati ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CAIATI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, poiché debbo ancora approfondire alcuni punti concernenti questa materia, propongo un rinvio dell'esame del disegno di legge stesso alla prossima settimana.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha proposto il rinvio dell'esame del disegno di legge. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cappugi, Cuttitta ed altri: Modifiche alla legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato giuridico degli ufficiali delle Forze Armate per quanto concerne la riliquidazione definitiva della pensione (Modificata dalla IV Commissione permanente del Senato) (809-1857-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge unificate di iniziativa dei deputati Cappugi ed altri e Cuttitta: « Modifiche alla legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato giuridico degli ufficiali delle forze armate, per quanto concerne la riliquidazione definitiva della pensione ».

Nella seduta precedente era stata svolta la relazione da parte dell'onorevole Leone Raffaele ed era stata iniziata la discussione sulle modifiche proposte dal Governo.

Avverto che il Governo ha presentato un nuovo articolo concernente l'estensione dei benefici del provvedimento agli ufficiali del Corpo della guardia di finanza.

MESSE. Onorevoli colleghi, già quando la nostra Commissione esaminò la prima volta questo provvedimento, richiamai la vostra attenzione sul particolare che in esso non si faceva riferimento al periodo di ausiliaria precedente al richiamo. Infatti, il periodo di ausiliaria che veniva preso in considerazione ai fini della pensione, era quello trascorso successivamente al richiamo, senza tener conto delle promozioni.

L'onorevole Caiati, in occasione della precedente discussione, mi assicurò che l'interpretazione che doveva essere data al provvedimento era quella da me suggerita. Il Senato, successivamente, modificò l'articolo uno, nel senso da me sostenuto. Ora però vedo che ulteriori modifiche sono state apportate all'articolo 1 nel nuovo testo presentato dal Governo.

Chiedo pertanto che l'articolo 1 del progetto venga approvato nel testo deliberato dal Senato, aggiungendo però che fra i beneficiari del provvedimento sono anche gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Il problema sollevato dall'onorevole Messe riguarda gli ufficiali richiamati dall'ausiliaria, che abbiano o no conseguito promozioni durante il richiamo.

Nel testo approvato dal Senato non si facevano distinzioni in base a tale ultimo elemento. Il nuovo testo presentato dal Governo si limita a prendere in considerazione coloro che, pur già collocati in ausiliaria, siano stati promossi all'atto del richiamo.

Nella seconda parte dell'articolo 1 del nuovo testo ora presentato dal Governo si dice infatti: « Nel caso in cui l'ufficiale sia stato richiamato per almeno un anno ed abbia in tale periodo conseguito promozioni, il nuovo trattamento di quiescenza è liquidato sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo ». Nel testo approvato dal Senato questa dizione non appare, e pertanto la situazione è nuovamente cambiata.

CAIATI. Si può dare anche il caso di un ufficiale che si trovi nella situazione di aver maturato tre scatti nella posizione ausiliaria

## III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

e poi sia stato richiamato in servizio. Cosa avviene in questo caso?

Avviene che gli viene riconosciuto, agli effetti della riliquidazione, solo il richiamo e non i tre scatti maturati, che, peraltro, sono determinanti ai fini di un eventuale miglioramento della pensione.

**GUERRIERI FILIPPO.** Ma la situazione è diversa! Se un ufficiale beneficia del trattamento di quiescenza, questo gli viene liquidato in base al nuovo grado raggiunto.

**LEONE RAFFAELE, Relatore.** In questo caso dovremmo procedere ad una nuova modifica del testo.

**MESSE.** Non occorre: basta tornare al testo approvato dal Senato o sopprimere gli incisi: « ed abbia conseguito promozioni » e « successivo ».

**LEONE RAFFAELE, Relatore.** Quindi la prima parte dell'articolo 1 dovrebbe rimanere immutata; la seconda parte invece dovrebbe essere così formulata: « Nel caso in cui l'ufficiale sia stato richiamato per almeno un anno, il nuovo trattamento di quiescenza è liquidato sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo ».

**PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per la difesa.** Il Governo accetta l'emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Messe al nuovo testo presentato dal Governo.

**PRESIDENTE.** Do lettura dell'articolo 1 nel testo trasmesso dal Senato:

« Il secondo comma dell'articolo 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113, è sostituito dai seguenti:

« Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrate Tesoro viene operata in ragione del 6 per cento, sarà liquidato all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza in relazione a detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono alla liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, maggiorati degli aumenti biennali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo di servizio trascorso in ausiliaria.

Qualora l'ufficiale sia stato richiamato per almeno un anno, il nuovo trattamento di quiescenza sarà liquidato sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali relativi al periodo trascorso in congedo ».

Do lettura dell'articolo 1 nel testo presentato dal Governo:

« Gli ultimi due commi dell'articolo 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sono sostituiti dai seguenti:

« Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrate Tesoro viene operata in ragione del 6 per cento, è liquidato all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza in relazione a detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, maggiorati degli aumenti biennali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo trascorso in ausiliaria. Nel caso in cui l'ufficiale sia stato richiamato per almeno un anno ed abbia in tale periodo conseguito promozioni il nuovo trattamento di quiescenza è liquidato sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali inerenti al successivo periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo.

Per l'ufficiale collocato in ausiliaria d'autorità ai sensi dell'articolo 44 o a domanda ai sensi dell'articolo 43, il periodo di permanenza in ausiliaria agli effetti del primo e secondo comma del presente articolo è ridotto alla metà ».

Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 1 nel nuovo testo presentato dal Governo:

« Gli ultimi due commi dell'articolo 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sono sostituiti dai seguenti:

« Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrate Tesoro viene operata in ragione del 6 per cento, è liquidato all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza in relazione a detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, maggiorati degli aumenti biennali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo trascorso in ausiliaria. Nel caso in cui l'ufficiale sia stato richiamato per almeno un anno ».

(È approvata).

Pongo in votazione il mantenimento dell'inciso: « e abbia in tale periodo conseguito

## III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

promozioni », di cui l'onorevole Messe propone la soppressione.

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione la seconda parte dell'articolo 1 del nuovo testo presentato dal Governo:

« Il nuovo trattamento di quiescenza è liquidato sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali inerenti al ».

*(È approvata).*

Pongo in votazione il mantenimento dell'inciso « successivo » di cui l'onorevole Messe ha richiesto la soppressione.

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione la rimanente parte dell'articolo 1 nel nuovo testo presentato dal Governo:

« periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo.

« Per l'ufficiale collocato in ausiliaria di autorità ai sensi dell'articolo 44 o a domanda ai sensi dell'articolo 43, il periodo di permanenza in ausiliaria agli effetti del primo e secondo comma del presente articolo è ridotto alla metà ».

*(È approvata).*

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso e con le modifiche apportate.

*(È approvato).*

Informo che ad alcuni degli articoli seguenti, approvati dal Senato nello stesso testo trasmesso dalla Camera, il Governo ha presentato proposte di modifiche. Esse sono da ritenersi proponibili in quanto la loro introduzione è in correlazione con l'avvenuta presentazione della modifica all'articolo 1.

Do pertanto lettura dell'articolo 2 nel testo trasmesso dal Senato:

« All'articolo 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113, dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:

« Tale limitazione non riguarda gli ufficiali collocati in congedo a domanda in base alle leggi di sfollamento del 1946.

L'efficacia delle disposizioni di cui al secondo comma è estesa al periodo di permanenza degli ufficiali nella riserva, ove essi non siano transitati per l'ausiliaria (qualunque sia la ragione del collocamento nella riserva e la posizione dalla quale vi siano transitati) per la durata complessiva di otto anni (12 per gli ufficiali del ruolo naviganti del-

l'Aeronautica) a datare dalla cessazione del servizio permanente, durante i quali periodi gli interessati sono soggetti alla ritenuta del sei per cento in conto entrata Tesoro.

Il trattamento di cui al comma precedente si applica anche agli ufficiali posti nella riserva o in congedo assoluto dal servizio permanente effettivo per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate a causa di guerra, ai quali viene operata la ritenuta del 2 per cento in conto entrata Tesoro ».

Do lettura dell'articolo 2 nel nuovo testo presentato dal Governo:

« L'ufficiale che cessi o abbia cessato dal servizio permanente per età ovvero per ferite, lesioni o infermità e sia o sia stato collocato nella riserva o in congedo assoluto, al compimento in tali posizioni di un periodo corrispondente a quello indicato nel primo comma dell'articolo 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, ha diritto alla riliquidazione della pensione sulla base dell'ultimo stipendio percepito, maggiorato degli aumenti biennali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo suddetto.

Analogo beneficio compete, al termine del periodo di cui al comma precedente, in relazione alla minore durata di permanenza nell'ausiliaria, all'ufficiale nei cui confronti trovi o abbia trovato applicazione il terzo comma del citato articolo 56.

Durante il tempo computato ai fini della maggiorazione degli aumenti biennali dello stipendio prevista dal presente articolo l'ufficiale è assoggettato alla ritenuta del 6 per cento in conto entrata Tesoro, a meno che non cessi o abbia cessato dal servizio permanente per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate a causa di guerra, nel qual caso la ritenuta è del 2 per cento.

Per l'ufficiale che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia già cessato dal servizio permanente, il pagamento della ritenuta di cui al comma precedente si effettua all'atto della riliquidazione della pensione, previo conguaglio con la ritenuta del 2 per cento a suo tempo operata ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel nuovo testo.

*(È approvata).*

Do lettura dell'articolo 3 nel testo trasmesso dal Senato:

« Agli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge si troveranno ad

## III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

avere già compiuto gli otto anni dalla cessazione dal servizio permanente effettivo, sarà riliquidata la pensione in base alle nuove norme.

Do lettura dell'articolo 3 nel nuovo testo presentato dal Governo:

« Agli ufficiali che al 1° gennaio 1962 si trovino ad aver già compiuto il periodo indicato negli articoli 1 e 2 e ai loro aventi causa è riliquidata la pensione in base alle norme della presente legge, con effetto dalla data suddetta ».

Pongo in votazione l'articolo 3 nel nuovo testo.

*(È approvato).*

Avverto che il Governo ha presentato un nuovo articolo che estende i benefici del provvedimento anche agli ufficiali della Guardia di finanza. Pertanto, questo articolo prende il numero 4 mentre la data a partire dalla quale, se il progetto sarà approvato, entreranno in vigore le nuove disposizioni — materia che già formava oggetto dell'articolo 4 nel testo trasmesso dal Senato — è prevista nel nuovo testo dall'articolo 5.

Do lettura dell'articolo 4 del testo trasmesso dal Senato:

« La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1962 ».

Pongo in votazione la soppressione di questo articolo.

*(È approvata).*

Do lettura del nuovo articolo 4:

« Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche agli ufficiali della guardia di finanza ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 5 del testo trasmesso dal Senato:

« All'onere di lire 530 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 143, per lire 333 milioni, n. 135, per lire 89 milioni, n. 152, per lire 108 milioni, dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1961-62 e di opportuni capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio ».

Do lettura dell'articolo 5 nel nuovo testo presentato dal Governo:

« All'onere di lire 550 milioni derivante nell'esercizio finanziario 1961-62 dall'applicazione della presente legge si provvederà mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 135 (lire 89 milioni), n. 143 (lire 333 milioni) e n. 152 (lire 108 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e del capitolo n. 38 (lire 20 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

All'onere di lire 1.100 milioni relativo all'esercizio 1962-63 si provvederà mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli n. 120 (lire 218 milioni), n. 143 (lire 665 milioni) e n. 159 (lire 177 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1961-62 e mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo corrispondente al capitolo n. 38 (lire 40 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1961-62.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Pongo in votazione l'articolo 5 nel nuovo testo.

*(È approvato).*

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele ed altri: Modificazioni alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto concerne l'avanzamento dei capitani del ruolo normale dei corpi di commissariato militare marittimo e delle Capitanerie di Porto (3025).**

**PRESIDENTE** L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa degli onorevoli Leone Raffaele, De Capua, Chiatante, Bologna e La Penna: « Modificazioni alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto concerne l'avanzamento dei capitani del ruolo normale dei corpi di commissariato militare marittimo e delle Capitanerie di Porto ».

L'esame di questa proposta di legge è stato già definito dalla Commissione, in sede referente, nella precedente seduta. In quella occasione abbiamo anche approvato i singoli

articoli della proposta stessa modificati con emendamenti proposti dal Governo. Se il Relatore ha qualcosa da aggiungere a quanto detto in quella occasione, ne ha facoltà.

**FORNALE, Relatore.** Non ho nulla da aggiungere alla relazione già svolta.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiarazione chiusa.

**PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per la difesa.** A nome del Governo mi dichiaro favorevole all'approvazione della proposta di legge nel testo già deliberato dalla Commissione in sede referente.

**PRESIDENTE.** Do lettura degli articoli nel testo già approvato dalla Commissione in sede referente, avvertendo che, in mancanza di osservazioni ed emendamenti, li porrò successivamente in votazione:

#### ART. 1.

Il numero delle promozioni annuali dei capitani del ruolo normale del Corpo di Commissariato della Marina, stabilito dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, è elevato a 12 per ciascuno degli anni 1962 e 1963. Per gli stessi anni l'aliquota degli ufficiali da ammettere a prima valutazione è fissata in un sesto, anziché un dodicesimo, della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.

Il numero delle promozioni annuali dei capitani nel ruolo normale delle Capitanerie di porto, stabilito dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, è elevato a 15 per ciascuno degli anni 1962 e 1963. Per gli stessi anni l'aliquota da ammettere a prima valutazione è fissata in un ottavo, anziché un dodicesimo, della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.

Per l'anno 1962 in aggiunta al quadro di avanzamento dei capitani dei ruoli normali dei Corpi di Commissariato e delle Capitanerie di porto, già formato per lo stesso anno, si procede alla formazione di un secondo quadro di avanzamento per le promozioni da effettuare in più di quelle stabilite dalla suddetta tabella.

Per la formazione di tale quadro l'aliquota di ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione è determinata con riferimento alla data del 31 dicembre 1961.

*(È approvato).*

#### ART. 2.

Per effettuare, ai sensi dell'articolo precedente, le promozioni in più di quelle stabilite dalla tabella 2 annessa alla legge di avanzamento per gli anni 1962 e 1963, sono utilizzabili, con precedenza, i posti lasciati vacanti nel grado di maggiore dei due Corpi in virtù dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1959, n. 1095. I posti utilizzati sono compensati lasciando vacanti altrettanti posti nel grado di capitano.

*(È approvato).*

#### ART. 3.

La maggiore spesa di lire 3.624.670 derivante dall'attuazione del presente provvedimento per l'esercizio finanziario 1962-63 graverà per lire 1.553.430 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e per lire 2.071.240 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

Alla copertura dell'onere di lire 1.553.430 sarà provveduto mediante eguale riduzione degli stanziamenti del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1962-63 corrispondente al capitolo n. 149 dell'esercizio 1961-62.

Alla copertura dell'onere di lire 2.071.240 sarà provveduto mediante eguale riduzione degli stanziamenti del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1962-63 corrispondente al capitolo n. 64 dell'esercizio 1961-62.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto, al termine della seduta.

#### **Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Buffone: Modifica alla legge 14 ottobre 1960, n. 1191, sugli organici dei sottufficiali dell'Esercito (3422).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Buffone: « Modifica alla legge 14 ottobre 1960, n. 1191, sugli organici dei sottufficiali dell'Esercito ».

Questa proposta di legge è stata già esaminata dalla Commissione in sede referente nella precedente seduta, e si è anche proce-

## III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 APRILE 1962

duto all'approvazione degli articoli. Se il Relatore ha qualcosa da aggiungere a quanto detto in quella occasione, ne ha facoltà.

FORNALE, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione già svolta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nesuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. A nome del Governo mi dichiaro favorevole all'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Do lettura degli articoli che, non essendovi osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione:

## ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 14 ottobre 1960, n. 1191, è sostituito dal seguente:

« In deroga al comma precedente, nei primi 4 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i marescialli ordinari potranno essere promossi al compimento della permanenza minima complessiva di 17 anni nei gradi di sergente maggiore e di maresciallo ordinario, oppure al compimento di almeno 21 anni di servizio ».

(*E approvato*).

## ART. 2.

La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 14 ottobre 1960, n. 1191.

(*E approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Norme concernenti l'istituzione del sistema aeroportuale di Milano » (3566):

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti . . . . . | 29 |
| Maggioranza . . . . .        | 15 |
| Voti favorevoli . . . . .    | 29 |
| Voti contrari . . . . .      | 0  |

(*La Commissione approva*);

e delle proposte di legge:

CAPPUGI, CUTTITA ed altri: « Modifiche alla legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato giuridico degli ufficiali delle Forze armate per quanto concerne la riliquidazione definitiva della pensione » (809-1857-B):

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti . . . . . | 29 |
| Maggioranza . . . . .        | 15 |
| Voti favorevoli . . . . .    | 29 |
| Voti contrari . . . . .      | 0  |

(*La Commissione approva*).

LEONE RAFFAELE ed altri: « Modificazioni alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto concerne l'avanzamento dei capitani del ruolo normale dei corpi di commissariato militare marittimo e delle Capitaneirie di Porto » (3025):

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti . . . . . | 29 |
| Maggioranza . . . . .        | 15 |
| Voti favorevoli . . . . .    | 29 |
| Voti contrari . . . . .      | 0  |

(*La Commissione approva*).

BUFFONE: « Modifica alla legge 14 ottobre 1960, n. 1191, sugli organici dei sottufficiali dell'Esercito » (3422):

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti . . . . . | 29 |
| Maggioranza . . . . .        | 15 |
| Voti favorevoli . . . . .    | 29 |
| Voti contrari . . . . .      | 0  |

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Albarello, Alberganti, Amiconi, Angelucci, Baccelli, Barontini, Bei Ciufoli Adele, Boldrini, Bologna, Buffone, Caiati, Canestrari, Chiatante, Clocchiatti, Fornale, Galli, Ghislandi, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Lenoci, Leone Francesco, Leone Raffaele, Lucchesi, Messe, Monasterio, Pertini, Servello, Veronesi e Villa.

**La seduta termina alle 12,30.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---